

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995 e successivi contratti collettivi e integrativi;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto in data 14 settembre 2007, relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006 - 2009 ed il biennio economico 2006 - 2007;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “Norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi”;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, contenente il regolamento sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche;

Ministero dell'Interno

Visto l'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ed in particolare l'art. 1, comma 230, che prevede per i vincitori dei concorsi la permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2006, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'Interno;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2006, con il quale si è provveduto a rimodulare le summenzionate dotazioni organiche;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 2006, con il quale il personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'Interno, così come determinato e rimodulato in base ai citati decreti, è stato ripartito nei singoli profili professionali;

Ministero dell'Interno

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007, con il quale il Ministero dell'Interno è stato autorizzato ad avviare la procedura concorsuale per il reclutamento di 130 unità di personale nel profilo professionale di assistente informatico;

Ritenuto che in relazione alle esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno occorre provvedere alla copertura di 130 posti di assistente informatico, area funzionale seconda, fascia retributiva F2, del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno;

DECRETA

Art. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a 130 posti per l'accesso al profilo professionale di assistente informatico, area funzionale seconda, fascia retributiva F2, del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno, da ripartire nell'ambito delle seguenti regioni: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di perito in informatica o diploma equipollente con specializzazione in informatica ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica, di durata complessiva non inferiore alle 600 ore, con esame finale certificato, rilasciato da istituto legalmente riconosciuto.

I diplomi conseguiti all'estero saranno ritenuti utili purché riconosciuti, con apposito provvedimento, equipollenti ad uno dei diplomi italiani. Sarà cura del candidato dimostrare la

Ministero dell'Interno

suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) cittadinanza italiana;

d) possesso dei diritti politici;

e) qualità morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

g) idoneità fisica all'impiego.

2. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero che siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale.

3. I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente provvedimento.

Art. 3

Presentazione delle domande – Termine e modalità

1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, accedendo all'apposita procedura informatizzata, all'indirizzo Internet <http://concorsiciv.interno.it>.

2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Ministero dell'Interno

– 4^a serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora il termine di invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al giorno successivo non festivo.

3. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda che, debitamente firmata, deve essere consegnata il giorno stabilito per la prova preselettiva, ove venga svolta, ovvero per la prima prova scritta.

4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

5. La mancata presentazione della domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, nel giorno indicato al comma 3, comporta l'inammissibilità alle sopracitate prove concorsuali.

6. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso.

7. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà fare esplicita richiesta, nella domanda on-line, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso. Inoltre, l'interessato dovrà inviare, prima dello svolgimento della prova d'esame, all'indirizzo indicato al comma 9, idonea certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi la natura del proprio handicap.

8. Per i portatori di handicap, che ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte è aumentato fino ad un massimo di un quarto.

9. Il candidato ha, inoltre, l'obbligo di comunicare - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale

Ministero dell'Interno

per le Risorse Umane - Ufficio IV - Affari del Reclutamento e della Formazione - Piazza del Viminale, 00184 - Roma, le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.

10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Art. 4

Commissione esaminatrice

Con successivo provvedimento ministeriale verrà nominata la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 5

Prova preselettiva

1. Qualora gli aventi diritto a partecipare al concorso siano in numero superiore a millecinquecento (1500) l'Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, che potrà essere effettuata presso una o più sedi. L'Amministrazione può affidare a qualificati istituti pubblici e privati la predisposizione dei quesiti. La prova preselettiva può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla riguardanti argomenti di cultura generale e di attualità.

3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una è esatta.

Ministero dell'Interno

4. A ciascun candidato sono assegnati novanta quesiti i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla Commissione esaminatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficoltà della domanda. A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%.

5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

6. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

7. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" del 26 marzo 2010, nonché nel sito internet del Ministero dell'Interno <http://concorsiciv.interno.it>, verranno date comunicazioni riguardo all'eventuale pubblicazione dei quesiti ed alle modalità di svolgimento della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

8. La mancata esclusione dall'eventuale prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana l'eventuale irregolarità della domanda stessa. L'Amministrazione procederà alla verifica della validità dei requisiti prescritti dopo lo svolgimento della prova preselettiva stessa e limitatamente ai candidati che l'avranno superata.

Art. 6

Valutazione della prova preselettiva

1. La correzione della prova preselettiva viene effettuata, alla presenza della commissione esaminatrice, attraverso procedimenti automatizzati.

2. L'attribuzione del relativo punteggio viene differenziata secondo l'indice statistico riportato nell'allegato "A" al presente provvedimento, in rapporto al grado di difficoltà della domanda.

Ministero dell'Interno

3. E' ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.

4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

5. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Interno <http://concorsiciv.interno.it> e di tale pubblicazione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a serie speciale "Concorsi ed esami". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Art. 7

Prove d'esame

1. Le prove di esame consistono in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale.

2. La prima prova scritta, della durata di quattro ore, consiste in una serie di domande obiettive a risposta sintetica in materia di informatica.

3. La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, della durata di sei ore, consiste nella stesura di un elaborato su elementi di informatica, con particolare riguardo a: linguaggi e tecniche di programmazione; funzionalità e caratteristiche dei principali sistemi operativi; architettura dei sistemi di elaborazione dati e delle reti; organizzazione, sviluppo e gestione delle banche dati; sistemi per la protezione e la sicurezza del software, dei dati e delle comunicazioni; tecnologia internet/intranet.

4. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto dizionari e testi di legge non commentati. Non potranno portare con sé telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il

Ministero dell'Interno

materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza.

5. Per essere ammessi a sostenere le prove scritte i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità.

6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove scritte un punteggio minimo di 21/trentesimi.

7. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sulle seguenti altre: elementi di diritto costituzionale e/o amministrativo e comunitario, disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti civili dello Stato e attività istituzionali e organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno.

8. La prova orale comprende, altresì, l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. Al fine di valutare la conoscenza della lingua prescelta dal candidato è prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione nella suddetta lingua straniera.

9. Nel corso della prova orale è accertata la conoscenza del personal computer e dei software applicativi più diffusi, da realizzarsi anche mediante una verifica pratica.

10. Ai candidati ammessi alla prova orale viene data comunicazione, almeno venti giorni prima, della data in cui debbono sostenere la prova stessa. Nella medesima comunicazione, viene indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

11. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.

12. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a 21/trentesimi.

13. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.

Ministero dell'Interno

Art. 8

Categorie riservatarie e preferenze

1. I candidati che hanno superato le prove d'esame, possono fruire, a parità di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni (allegato "B") nonché dei titoli di precedenza previsti dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407; dagli artt. 18, comma 6 e 7, e 26, comma 5 bis, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le riserve dei posti non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso.

3. Qualora tra i candidati che hanno superato le prove ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terrà conto del titolo che dà diritto a una maggiore riserva.

4. I soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, possono avvalersi della riserva dei posti laddove le quote da destinare obbligatoriamente alle predette categorie non risultino coperte.

5. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal presente articolo ne devono fare espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

6. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine della graduatoria.

7. I documenti in carta semplice ovvero le autocertificazioni comprovanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza o precedenza dovranno essere trasmessi a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane -Ufficio IV – Affari del Reclutamento e della Formazione- Piazza del Viminale - 00184 – Roma, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni,

Ministero dell'Interno

che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9

Formazione, approvazione, pubblicazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dato dal punteggio finale riportato da ciascun candidato, come previsto dall'art. 7, comma 13.

2. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve e delle preferenze di cui all'art. 8.

3. La graduatoria è approvata con provvedimento ministeriale e pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno nonché nel sito internet del Ministero dell'Interno <http://concorsiciv.interno.it>.

4. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami”.

5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10

Assunzione in servizio

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati a stipulare il contratto individuale di lavoro, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'assunzione, presso la sede di servizio indicata dall'Amministrazione, nel profilo professionale di assistente informatico, area funzionale seconda, fascia retributiva F2, dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.

2. I candidati vincitori saranno sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi così come previsto dalle disposizioni contrattuali.

Ministero dell'Interno

3. I candidati dichiarati vincitori sono invitati a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni che disciplinano l'accesso al rapporto di lavoro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione.

4. I candidati utilmente collocati in graduatoria sono invitati a far pervenire, entro il termine e con le modalità che saranno comunicate, le proprie preferenze in ordine all'assegnazione ad una delle regioni elencate all'art. 1. Le preferenze espresse saranno tenute presenti, ove possibile, dall'Amministrazione ai fini dell'assegnazione, ferme restando comunque le prioritarie esigenze di servizio.

5. Qualora non vengano indicate le preferenze in merito ad una o più regioni di cui all'art.1, l'Amministrazione provvede comunque alla relativa assegnazione tenuto conto della posizione nella graduatoria.

6. I candidati assunti dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

7. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate alle autorizzazioni concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane -Ufficio IV – Affari del Reclutamento e della Formazione, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. L'indicazione di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Ministero dell'Interno

3. L'interessato ha il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie.

Art. 12

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami”.

Roma, 22 dicembre 2009

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Amoroso

Ministero dell'Interno

Allegato "A"

Art. 6, comma 2, del bando di concorso pubblico, per esami, a 130 posti per l'accesso al profilo professionale di assistente informatico, area funzionale seconda, fascia retributiva F2, del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno;

TABELLA DEI PUNTEGGI

<i>RISPOSTA</i>	<i>DOMANDA FACILE</i>	<i>DOMANDA MEDIA DIFFICOLTA'</i>	<i>DOMANDA DIFFICILE</i>
GIUSTA	+ 1,10	+ 1,30	+ 1,70
ERRATA	- 1,60	- 1,20	- 0,60
OMESSA	- 1,00	- 0,70	- 0,20

Ministero dell'Interno

Allegato "B"

Art.8, comma 1, del bando di concorso pubblico, per esami, a 130 posti per l'accesso al profilo professionale di assistente informatico area funzionale seconda, fascia retributiva F2, del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno;

Art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni

(Categorie riservatarie e preferenze)

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

- 1) Insigniti di medaglia al valor militare;
 - 2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - 3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - 4) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 5) Orfani di guerra;
 - 6) Orfani di caduti per fatto di guerra;
 - 7) Orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 8) Feriti in combattimento;
 - 9) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
 - 10) Figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - 11) Figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - 12) Figli di mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 13) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - 14) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - 15) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 - 16) Coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
 - 17) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
 - 18) I coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - 19) Gli invalidi e i mutilati civili;
 - 20) I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
- A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:*
- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c) dalla minore età.